



A1 bis

Rateizzazione bollette luce e gas morosità 1 gennaio 2022- 30 aprile 2022

Di cosa si tratta?

Per venire incontro alle difficoltà nei pagamenti che possono verificarsi anche a causa del generale aumento del costo dell'energia elettrica e del gas, la legge di bilancio 2022¹ ha previsto che in caso di **inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022** nei confronti dei clienti finali domestici di **energia elettrica** e di **gas** naturale, le società di vendita sono tenute ad offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

Per quali clienti si applica la rateizzazione in questione?

L'Autorità (ARERA), in attuazione della Legge di bilancio 2022, ha definito le modalità per la rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022².

La rateizzazione si applica ai clienti domestici di energia elettrica e gas sia del mercato libero che del mercato tutelato compresi i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas.

Come funziona?

Le società di vendita, a seguito di morosità per il mancato pagamento delle bollette emesse dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, devono offrire al cliente inadempiente - all'interno della comunicazione contenente il sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora - un piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi, che preveda:

- a. a) una rateizzazione periodica pari a quella della fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a € 50,00;
- b. b) una prima rata di valore pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

È prevista la rata minima di € 50,00: pertanto, il numero delle rate potrà essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione.

¹ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 509.

² Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM



È prevista una adesione formale del cliente alla proposta di rateizzazione?

La volontà del cliente di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente; a tal fine, nelle comunicazioni di sollecito o messa in mora devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente può contattare il venditore per chiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.

È possibile ottenere condizioni diverse?

I venditori possono negoziare con il proprio cliente un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente medesimo, nei limiti di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022.

È possibile cambiare fornitore nel corso della rateizzazione?

Sì. In caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.

Per approfondimenti : www.arera.it

(aggiornamento 7 gennaio 2022 / LC)